



**Ministero dello Sviluppo Economico**

Via Molise, 2  
00187 ROMA

Alla cortese attenzione di

**Carlo Calenda**

Ministro

[segreteria.ministro@mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mise.gov.it)

**Teresa Bellanova**

Vice Ministro

[bellanova.segreteria@mise.gov.it](mailto:bellanova.segreteria@mise.gov.it)

**Sara Romano**

Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
[dgmereen.segreteria@mise.gov.it](mailto:dgmereen.segreteria@mise.gov.it)

**Luciano Barra**

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
[luciano.barra@mise.gov.it](mailto:luciano.barra@mise.gov.it)

E per conoscenza

**Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.**

Viale Maresciallo Pilsudski, 92  
00197 ROMA

Alla cortese attenzione di

**Francesco Sperandini**

Presidente

[francesco.sperandini@gse.it](mailto:francesco.sperandini@gse.it)

Milano, 5 settembre 2016

Prot. n. 154/2016

**Oggetto: DM 23/06/2016, art. 4 cc 9, 10 e 11 attestazione compatibilità obiettivi di qualità corso d'acqua per impianti idroelettrici - richiesta chiarimenti**

Gentili Signori,

con la presente assoRinnovabili intende ribadire la forte preoccupazione - già espressa nella lettera inviata a codesto Ministero lo scorso 19 maggio e rimasta inevasa - per il nuovo obbligo introdotto dall'articolo 4, commi 9, 10 e 11 del DM 23/06/16, per gli impianti idroelettrici, di **fornire un'attestazione rilasciata dalla autorità competente che accerti o confermi che il provvedimento di concessione rilasciato non**

**pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato**, così come disposto dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/06.

Tale adempimento costituisce requisito per l'accesso agli incentivi:

- per gli impianti accesso diretto, infatti, l'ammissione agli (e l'erogazione degli) incentivi restano sospese fino alla trasmissione al GSE dell'attestazione
- per gli impianti a registro, l'attestazione (che deve essere fornita entro il termine di chiusura dei registri) è condizione necessaria per l'inserimento in posizione utile in graduatoria.

L'introduzione di tale adempimento sembrerebbe far seguito alle osservazioni sullo schema di decreto formulate, a febbraio del corrente anno, dalla Commissione Europea<sup>1</sup>; nondimeno, si ritiene che lo strumento scelto per rispondere alle esigenze di Bruxelles di assicurare il rispetto delle prescrizioni della direttiva acque 2000/60/CE sia assai discutibile: l'attestazione di compatibilità risulta essere una richiesta ridondante (la "conferma" di un proprio parere già reso!) e, quindi, inutile.

All'Associazione preme ribadire come la nuova previsione abbia, di fatto, introdotto un inutile aggravio procedimentale, poiché già il **provvedimento di concessione (di cui l'operatore è necessariamente in possesso all'atto della richiesta di iscrizione ai registri) viene rilasciato solo se la derivazione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato** (così puntualmente, l'articolo 12-bis, comma 1, lettera a) del r.d. 1775/1933).

Inoltre, nell'ambito del procedimento concessorio, secondo quanto disposto dal citato art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, le Autorità di bacino territorialmente competenti rilasciano "proprio parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico".

Dal punto di vista pratico, se alcune amministrazioni hanno recentemente tentato (non senza difficoltà) di dar seguito alla previsione, fornendo agli operatori "attestazioni" che auspichiamo "superino il vaglio" del GSE, la maggior parte degli enti parrebbe declinare la propria competenza al rilascio dell'attestazione, temporeggiare o, comunque, rifiutarsi di rilasciarla, non comprendendo perché non sia già sufficiente allo scopo il titolo concessorio.

E' evidente che questo stato di cose mette a repentaglio la concreta possibilità per gli operatori di accedere ai Registri la cui chiusura è imminente.

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede che il Ministero in indirizzo, senza indugio:

- **fornisca** alle autorità competenti **istruzioni precise sui contenuti** che la **attestazione** deve avere per essere idonea allo scopo previsto dall'articolo 4 citato, precisando che essa, almeno in via transitoria, possa integralmente richiamare la concessione di derivazione di acqua pubblica e, per quanto occorrer possa, il parere dell'Autorità di bacino;
- **intimi** le autorità competenti a **rilasciare l'attestazione** entro 10 giorni e comunque entro un termine compatibile con le tempistiche per la partecipazione ai Registri e chiarisca che, **decorso inutilmente tale**

---

<sup>1</sup> [Lettera Commissione Europea](#) in risposta al parere richiesto dal Governo Italiano in merito al nuovo decreto incentivi non FV (Case AS.43 756 2015\N del 1 febbraio 2016).



**termine, l'attestazione sarà validamente sostituita dalla concessione di derivazione di acqua pubblica e dai pareri delle autorità idrauliche** espressi nel corso del relativo procedimento concessorio. Nelle more dei chiarimenti e delle istruzioni del Ministero, si chiede che gli operatori possano validamente trasmettere al GSE la concessione di derivazione di acqua pubblica e i pareri positivi rilasciati dalle autorità idrauliche espressi nel corso del procedimento di rilascio della concessione di derivazione. Restando a disposizione per ogni necessario confronto, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Agostino Re Rebaudengo**

Presidente assoRinnovabili